

« circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno. »

Sfidiamo chiunque a trovare in tale articolo una frase che tenda ad impedire a pubblici ufficiali, impiegati, ecc. di firmare un manifesto elettorale!

Eppure il *Corriere*, sempre in buona fede, parla dei sottoscrittori al manifesto che propone a candidati gli egregi **Borgatta, Raggio e Ferrari** come di gente degna di essere mandata in carcere perchè avrebbe violata la legge.

Studia il direttore del *Corriere* la legge elettorale onde possa, interpretandola meglio, togliersi il disturbo di minacciare querele che faranno senza dubbio la fine di altre querele strombazzate ai quattro venti, ma mai presentate... tanto più che, per un seguace del diritto insegnato dal prof. Carrara, il *si dice* è peggio di un'ingenuità.

Stiamo un po' a vedere che la nuova legge, proprio per comodo dell'Avv. Fiorini, il quale non trovò tutti disposti a firmare il suo cartellone, avrebbe stabilito che nessuna persona autorevole, avente cariche, potesse figurare in manifesti elettorali!

**Non più Raggio ma Bruzzone** — Il *Corriere* ha dovuto nella propria lista smettere il nome dell'Avv. **Raggio** che non ne voleva proprio sapere dell'onore non chiesto di farne parte, per aggregarsi il *Bruzzone* « un Carneade qualunque » come scrive il *Commercio* di Genova « un originale che si presenta da se e che ha avuto un successo sino ad ora... d'ilarità. »

Con tutto questo, non vi ha nulla a stupirsi che abbia a nascere una quarta o una quinta combinazione.

**Mezzucci elettorali** — Il non mai abbastanza lodato *Corriere* insinua che un canonico della nostra città vada raccomandando la candidatura di un suo nipote ed asserisca che appartiene al partito dei preti dei quali ha l'appoggio. Meno male che il *Corriere* finisce: non sappiamo quanto vi sia di vero in questa asserzione (oh bella!). Questo si chiama dare un colpo al cerchio e l'altro alla botte, ma se non sa quanto di vero vi sia, perchè sballa queste panzane allo scopo di far passare per clericale chi perlomeno è tanto liberale quanto il direttore del *Corriere*.

A quali mezzucci si ricorre!

**L'Indipendente**, il vero, l'autentico *Indipendente*, è uscito ieri protestando contro il numero antecedente stampato da persone che non avevano a che far nulla colla vera direzione.

Il motivo della scissione dell'*Indipendente* col Cavalleri fu originato dalla lega fatta dal Cavalleri col Fiorini del quale neppure *L'Indipendente* vuole appoggiare la candidatura.

La lista portata dall'*Indipendente* contiene i nomi del **Comm. Raggio Edilio** — Cav. Avv. Ferrari Carlo — Cav. Avv. Carlo Borgatta.

## TELEGRAMMA

NOVI LIGURE (Ore 9,50 ant.)

— Iersera Bruzzone espone programma comizio operaio. — Fiasco immenso — Tra urla e fischi fu abbandonato. — Candidatura spacciata.

(Segue la firma).

Per norma degli elettori pubblichiamo gli articoli della legge elettorale, riguardanti la formazione degli uffici, il modo della votazione e della proclamazione degli eletti.

Art. 50. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano iscritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

Art. 51. Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli iscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52. In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

Nei luoghi ove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine d'anzianità;

Nei luoghi dove non risiede una Corte d'appello, dal presidente, dai vice-presidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale di circondario;

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

Art. 53. L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 ant. del giorno nel quale è indetta l'elezione.

Art. 54. La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Art. 55. Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

Art. 56. Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

Art. 57. Non è ammesso a votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'art. 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultate dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di Corte

d'appello, con cui si dichiara che essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il Collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 58. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala dell'adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70 e agli articoli dall'86 al 98 del Titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

Art. 59. Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 60. La sezione, purchè sieno presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti e il presidente a parità di voti si proclama eletto il maggior di età.

L'ufficio, così composto, nomina il segretario, scegliendo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza nelle ordine reguente: — a) Nntai; — b) Cancellieri e vici-cancellieri di Pretura, — c) Segretarii e vici-segretari comunali; — d) Altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'Ufficio.

Esso dev'essere rinumerato coll'onorario di lire venti, a carico del Comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 61. Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti, il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

Art. 62. Se alle ore dieci antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'art. 60.

Art. 63. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'art. 51 e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

Art. 64. Il presidente dell'ufficio dichiara aperta